

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 17 dicembre 2001.**

Alemanno, Baccini, Ballaman, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Frattini, Galati, Gasparri, Giacco, Giovanardi, Anna Maria Leone, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mazzuca Poggiolini, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pisanu, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Biondi, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Buttiglione, Colucci, Dell'Elce, Frattini, Galati, Giacco, La Malfa, Anna Maria Leone, Manzini, Maroni, Martino, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mazzuca Poggiolini, Palumbo, Pescante, Pisanu, Possa, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante.

**Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente,

alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

RUZZANTE ed altri: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 » (2012) *Parere delle Commissioni I, II, IV, VII, XI e XII.*

IV Commissione (Difesa):

MOLINARI: « Riforma della sanità militare » (1226) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

VI Commissione (Finanze):

SERENA: « Abolizione della tassa di possesso annuale sugli autoveicoli ». (990) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

BALLAMAN: « Istituzione del porto franco di Trieste » (1365) *Parere delle Commissioni I, III, V, IX, X, XI, XII e XIV;*

GIUSEPPE GIANNI ed altri: « Riduzione delle accise sui consumi di prodotti petroliferi per il sostegno dell'economia nella regione Sicilia » (1421) *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

ANGELA NAPOLI: Riordinamento delle attività di danza » (776) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in ma-*

teria di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SERENA: « Agevolazioni per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale » (1013) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

PECORARO SCANIO ed altri: *Regolamentazione del mappaggio biologico degli ecosistemi acquatici delle acque dolci superficiali » (1057) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

SERENA: « Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti in materia di motorizzazione privata » (1000) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, de regolamento) per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI;*

GIUSEPPE GIANNI: « Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale » (1925) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VIII, X, XI e XII.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 14 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 49 del 12 dicembre 2001 della sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari Costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 3 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari Esteri).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale, relativa all'anno 2001.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2002, sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera del 12 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, copia del decreto ministeriale n. 105892 che apporta variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione — per l'anno 2000 — sui risultati ottenuti, in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 662 del 1996, in materia di dimissioni del patrimonio immobiliare dello Stato (doc. CL, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e situazione di cassa al 30 settembre 2001 (doc. XXV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo di Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutte trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni:

n. 99521 — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

nn. 97502, 99031, 100232, 101516, 102563, 103351, 103925, 104604 e 105075 *alla VI Commissione (Finanze)*;

nn. 94594, 106926 e 109235 *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

nn. 107416 e 109616 *alla IX Commissione (Trasporti)*;

n. 111891 — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2001, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

quattro decreti del 31 ottobre 2001, un decreto del 13 novembre 2001, un decreto del 16 novembre 2001, un decreto del 19 novembre 2001, due decreti nn. 30280 e 30281 del 21 novembre 2001, e un decreto del 1° dicembre 2001 del Ministero dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti del 26 novembre 2001 del Ministero degli Affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

tre decreti del 27 novembre 2001 del Ministero della Difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

due decreti del 22 ottobre 2001 e un decreto del 31 ottobre 2001 del Ministero per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione (Cultura)*;

un decreto del 24 ottobre 2001 del Ministero dei lavori pubblici — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

un decreto del 17 ottobre 2001 e due decreti del 16 novembre 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

un decreto del 17 ottobre 2001 del Ministero della salute — *alla XII Commissione (Affari sociali)*.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11 dicembre 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria della commissione di garanzia del 22 novembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 10 dicembre 2001, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del generale Salvatore BELLASSAI ad amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Tale comunicazione sarà trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su proposta di nomina.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 10 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Walter MAZZITTI a presidente dell'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (16).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 14 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Franco BERNABÈ a presidente della « Società di cultura La Biennale di Venezia » (17).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 14 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, la richiesta di parere parlamentare sul documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa alla privatizzazione dell'istituto internazionale di studi giuridici con sede in Roma (68).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 gennaio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 699 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (APPROVATO DAL SENATO) (1984)

(A.C. 1984 — Sezione 1)

**EMENDAMENTI
DICHIARATI INAMMISSIBILI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

ART. 28.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 novembre 2001 la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) aver gestito segmenti di servizi idrici integrati a rete fissa (captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue), con una popolazione servita non inferiore ai cinquantamila utenti, calcolata come somma dei segmenti gestiti. Si intende per servizio a rete fissa quello per la cui erogazione occorrono canalizzazioni, tubazioni, cavi binari o fili distribuiti sul territorio;

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0.28.200.35. Ruggeri, Castagnetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 novembre 2001 la lettera b) è soppressa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0.28.200.36. Ruggeri, Castagnetti.

ART. 16.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

13. Al personale di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito dalla legge 26 dicembre 1991, n. 58 non si applica l'articolo 44, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 1998/2001, trovando applicazioni la disciplina di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1987 n. 503.

16. 140. La Commissione.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

13-bis. La classificazione dei datori di lavoro effettuata con i decreti ministeriali emanati a norma dell'articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è efficace anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le altre disposizioni relative alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. La presente norma si applica anche a tutte le controversie pendenti purché sulle stesse non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

16. 141. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13. Al fine di conseguire economie di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale in ragione dei mutati orientamenti degli organi di giustizia, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data della sua entrata in vigore, risulti essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 38, comma 4, della medesima legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988 e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 98. (ex 14. 62.) Governo.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di giochi).

1. La validità del decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001 è prorogata al 15 dicembre 2002. Entro tale data verrà provveduto al definitivo riordino dell'imposta unica su concorsi e scommesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 288 e alla emanazione delle norme regolamentari integrative previste dalla direttiva del Ministro delle finanze 30 maggio 2001.

2. L'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato.

3. I soggetti concessionari di scommesse possono installare e gestire gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici previsti dal comma 4 dell'articolo 110 dei Testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un massimo di dieci. Gli apparecchi dovranno essere muniti dei dispositivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese la misura dell'imposta da applicare e la ripartizione dei proventi, parte dei quali debbono essere destinati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).

5. 01. *(nuova formulazione).* Marras.

(A.C. 1984 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

La I Commissione Affari costituzionali, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

La I Commissione Affari costituzionali, esaminati gli emendamenti 37.40 *(Nuova formulazione)* della V Commissione, 31.085 Rossiello ed altri, 32.4 Pistone ed altri, 32.5 Pistone ed altri nonché i subemendamenti 0.37.40.1 Mariotti ed altri, 0.37.40.2 Cordoni ed altri, 0.38.150.1 Quartiani ed altri, 0.38.150.2 Ruzzante ed altri, 0.38.150.3 Lusetti, 0.28.200.50 Barberi ed altri, 0.28.200.8 Giordano ed altri, 0.28.200.4 Giordano ed altri, 0.28.200.9 Giordano ed altri, 0.28.200.33 Ruggieri ed altri, 0.28.200.13 Giordano ed altri, 0.28.200.15 Giordano ed altri, 0.28.200.10 Giordano ed altri, 0.28.200.14 Giordano ed altri, 0.28.200.11 Giordano ed altri, 0.28.200.12 Giordano ed altri, 0.28.200.28 Raffaldini ed altri, 0.28.200.25 Duca ed altri, 0.28.200.23 Duca ed altri, 0.28.200.5 Giordano ed altri, 0.28.200.16 Giordano ed altri, 0.28.200.40 Fioroni ed altri,

0.28.200.32 Ruggieri ed altri, 0.28.200.24 Duca ed altri, 0.28.200.3 Giordano ed altri, 0.28.200.38 Ruggieri ed altri, 0.28.200.17 Lusetti ed altri, 0.28.200.19 Lusetti ed altri, 0.28.200.18* Lusetti ed altri, 0.28.200.27* Duca ed altri, 0.28.200.26 Duca ed altri, 0.28.200.1 Bianchi Clerici ed altri, 0.28.200.35 Ruggieri ed altri; 0.28.200.36 Ruggieri ed altri, 0.28.200.34 Ruggieri ed altri, 0.28.200.20 Lusetti ed altri, 0.28.200.31 Fioroni ed altri, 0.28.200.7 Giordano ed altri, 0.28.200.6 Giordano ed altri, 0.28.200.30 Lusetti ed altri, 0.28.200.21 Lusetti ed altri, 0.28.200.37 Ruggieri ed altri, 0.28.200.22 Lusetti ed altri, 0.28.200.2 Giordano ed altri, 0.28.200.29 Duca ed altri, 0.28.200.39 Ruggieri ed altri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

La I Commissione Affari costituzionali,

esaminati il disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A, e il disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione, nel testo elaborato dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che il disegno di legge finanziaria 2002 interviene sul complesso dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali interessando in particolare l'ambito delle competenze legislative, regolamentari e amministrative delle regioni e degli enti locali nonché l'autonomia finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali;

considerato che tali disegni di legge sono stati adottati precedentemente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, recante disposizioni di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione;

ritenuto che l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali richiede un complesso ed articolato intervento legisla-

tivo sia da parte dello Stato sia da parte delle regioni che non può che essere realizzato gradualmente e, quanto più possibile, sulla base di opportuni raccordi tra i diversi soggetti istituzionali interessati;

considerato che il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario come limiti che impongono sia alla legislazione statale sia a quella regionale;

ritenuto che la legge finanziaria appare essere sede idonea per la definizione del quadro complessivo entro il qual va disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica finalizzati anche al rispetto degli impegni finanziari assunti in sede europea;

considerato che anche alla luce del nuovo assetto costituzionale sembra potersi attribuire alla legge finanziaria la definizione degli obiettivi quantitativi di finanza pubblica indicati dalle politiche di stabilità;

rilevato che ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione «l'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» rientra tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata allo Stato;

ritenuto che per valutare la forma nella quale devono essere espressi tali principi fondamentali occorre considerare che il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» non costituisce un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale;

ritenuto che il raggiungimento di tale finalità possa rendere necessaria anche la formulazione dei principi fondamentali da parte della legge statale sotto forma di regole direttamente prescrittive, anche al fine di evitare la mancanza di discipline

immediatamente applicabili, in particolare in questa fase di prima attuazione delle nuove norme costituzionali;

considerato che in attesa che sia data attuazione al nuovo dettato costituzionale, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica (statale, regionale e degli enti locali) e del sistema tributario, associando l'autonomia di spesa con quella impositiva, non appare possibile valutare, compiutamente la rispondenza al nuovo quadro costituzionale di specifici interventi di carattere puntuale, quali ad esempio quelli volti a modificare singole disposizioni legislative statali vigenti in materia di finanza degli enti territoriali o in materia di tributi locali;

ritenuto che i singoli interventi finanziari in favore di enti territoriali previsti nel disegno di legge finanziaria possono trovare fondamento costituzionale nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni con finalità di sviluppo e di riequilibrio socio-economico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

le disposizioni recate dall'articolo 8 appaiono non pienamente conformi al principio dell'autonomia tributaria riconosciuta ai comuni dal nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione, nonché al riconoscimento della potestà regolamentare dei comuni già prevista in materia di tributi locali dalla legislazione vigente, e sancita in via generale dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

all'articolo 23, comma 1, considerato che il nuovo articolo 117, sesto comma,

della Costituzione prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, appare necessario chiarire che i regolamenti governativi ivi previsti al fine di disporre la trasformazione, la fusione, l'accorpamento e la soppressione degli enti pubblici, delle agenzie o di altri organismi finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici possono essere adottati per gli enti pubblici, le agenzie e altri organismi statali, essendo prevista solo per la disciplina di questi ultimi una potestà legislativa esclusiva dello Stato e, dunque, una potestà regolamentare del Governo;

all'articolo 26, al fine di verificare se la potestà regolamentare del Governo in esso prevista sia conforme alle previsioni del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, si segnala la necessità di stabilire se l'intervento da esso recato — che preveda forme di gestione da parte di soggetti non statali dei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione di beni culturali, di proprietà dello Stato — sia prevalentemente riconducibile alla funzione di tutela dei beni culturali, la cui disciplina in base alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è affidata esclusivamente alla potestà legislativa statale, ovvero a quella della valorizzazione dei beni culturali che il terzo comma del medesimo articolo 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente;

all'articolo 34, comma 2, appare necessario specificare che l'emissione dei titoli obbligazionari e la contrazione dei mutui da parte degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo è ammessa esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento ai sensi del nuovo articolo 119, ultimo comma, della Costituzione.

La I Commissione affari costituzionali esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A, e al disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e di bilancio pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione;

esprime

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A:

6.0.1 Molinari;

16.19 * Sgobio e 16.20 * Bressa;

16.109 Alberto Giorgetti;

16.104 Giuseppe Drago, 16.103 Giuseppe Drago e 16.122 Alberto Giorgetti;

16.01 Giuseppe Drago e 16.02 Piscitello;

ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A nonché sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione.

La I Commissione Affari costituzionali, esaminati il subemendamento 0.17.52.1 del Governo, gli emendamenti 37.40, 40.50, 38.101, 38.102, 20.17 (*nuova formulazione*) e 20.103 della V Commissione, nonché gli emendamenti 44.450 Parolo ed altri e 38.100 Patria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

La I commissione Affari costituzionali, esaminati gli emendamenti 16. 98, 16. 135, 20. 33, 20. 34, 20. 35, 20. 36, 20. 37, 20. 18, 24. 04, 31. 30, 44. 201, 42. 8, 42. 9, 42. 7, 44. 200, 44. 167, 44. 168, 44. 173, 44. 0300, 44. 0301, 44. 0240, 44. 0250, 44. 0251, 44. 0260, 44. 0262, 42. 01, 17. 150, 44. 0400 e 44. 400 del Governo ed i

subemendamenti ad essi riferiti, nonché gli emendamenti 1.10, 17. 151, 19. 200. 19. 201, 22. 150, 22. 151, 22. 152, 23. 73, 23. 76, 25. 50, 25. 51 della V Commissione ed i subemendamenti ad essi riferiti

esprime

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e subemendamenti al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984-A: 0. 44. 160. 1 Alberto Giorgetti; 44. 400 Governo.

ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti e relativi subemendamenti.

La I Commissione Affari costituzionali, esaminati gli emendamenti 16.141, 16.140, 16.142, 16.143, 28.200, 32.10, 38.150, 40.60, 46.1 e 47.10 della V Commissione nonché gli articoli aggiuntivi 44.0403 Dameri, 44.0401 Bolognesi, 44.0402 Realacci e 44.0404 Michele Ventura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

La I Commissione Affari costituzionali, esaminati l'emendamento 23.90 della V Commissione, l'emendamento 44.536 del Governo, l'emendamento 23.91 (*nuova formulazione*) del Governo ed i subemendamenti ad esso riferiti (0.23.91.8, 0.23.91.1, 0.23.91.6, 0.23.91.7, 0.23.91.2, 0.23.91.3, 0.23.91.10, 0.23.91.9, 0.23.91.4 e 0.23.91.5),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

La I Commissione Affari costituzionali, esaminati l'emendamento 8. 50 del Governo e i relativi subemendamenti (0. 8. 50. 1, 0. 8. 50. 2, 0. 8. 50. 3) e gli emendamenti 9. 90, 9. 91, 9. 92, 9. 93, 9. 150, 9. 94, 9. 95, 9. 96, 9. 151, 9. 97 della Commissione, e i relativi subemendamenti (0. 9. 92. 2, 0. 9. 92. 1, 0. 9. 93. 1, 0. 9. 93. 2, 0. 9. 93. 3, 0. 9. 93. 4, 0. 9. 150. 1, 0. 9. 151. 1, 0. 9. 151. 2, 0. 9. 151. 3, 0. 9. 97. 1) nonché i subemendamenti 0. 44. 536. 1 Mascia, 0. 44. 536. 2 Mascia, 0. 44. 536. 11 Burlando ed altri, 0. 44. 536. 3 Mascia, 0. 44. 536. 10 Burlando ed altri, 0. 44. 536. 4 Mascia, 0. 44. 536. 5 Mascia, 0. 44. 536. 13 Burlando ed altri, 0. 44. 536. 14 Burlando ed altri, 0. 44. 536. 6 Mascia, 0. 44. 536. 7 Mascia, 0. 44. 536. 16 Burlando ed altri, 0. 44. 536. 8 Mascia, 0. 44. 539. 9 Mascia, 0. 44. 536. 15 Burlando ed altri, 0. 44. 536. 12 Burlando ed altri, esprime

PARERE CONTRARIO

sul seguente emendamento:

0. 44. 536. 10 Burlando ed altri,
ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti e subemendamenti.

(A.C. 1984 — Sezione 3)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 28.

(*Scissione tra proprietà, gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali*).

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«ART. 113. — (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale*). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, persegue l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e dall'erogazione del servizio. La proprietà delle reti resta comunque dell'ente locale. È in ogni caso garantito l'accesso alle reti di tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

3. Per la gestione di reti e di impianti, l'ente locale può avvalersi:

a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, controllate dagli enti locali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. L'erogazione del servizio avviene di norma in regime di concorrenza. Nei casi diversi, previsti dalle leggi di settore, l'erogazione del servizio è assicurata da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso.

5. La gara, di cui al comma 4, è indetta nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. Non sono ammesse a partecipare le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; sono parimenti esclusi i soggetti affidatari diretti di cui al comma 3, lettera a). Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore

livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

6. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

8. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. I contratti di servizio saranno approvati dagli organi indicati dagli statuti degli stessi enti locali.

9. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici di servizi a soggetti che abbiano i requisiti di cui al comma 5. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alle società la partecipazione ad attività industriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con indennizzo al precedente gestore pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorzandosi o convenzionandosi tra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza industriale a mezzo di società di capitali, anche a carattere consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all'interno dell'ambito stipula apposite convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per garantire il necessario coordinamento fra tutte le gestioni operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, anche al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei *standard* qualitativi di servizio. In caso di mancato rispetto di tali *standard* da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono prevedere la revoca dell'affidamento in corso ed i comuni devono affidare il servizio al gestore dell'intero ambito territoriale di riferimento.

11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo. Il regolamento in particolare determina, ai fini dell'applicazione del comma 4 del presente articolo, i termini di scadenza o di anticipata cessazione dei rapporti in corso, di gestione di servizi pubblici locali, sorti in base a procedure diverse dall'evidenza pubblica. In ogni caso, tali termini sono fissati, al massimo, entro cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di

Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione».

2. Il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data prevista dal regolamento di cui al comma 11 del medesimo articolo 113.

3. Dopo l'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

«ART. 113-bis. — (*Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale*). — 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, ma comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116 del presente testo unico, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

(*Scissione tra proprietà, gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali*).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo.

28. 1. (ex * 26. 139 e 26. 8) Gambini, De Brasi, Soda.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - l'Ulivo, Margherita, DL - l'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - l'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani.

28. 2. (ex 26. 14.) Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

28. 3. (ex 26. 68.) Ruggieri.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

28. 4. (ex 26. 108.) Sgobio, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle regioni o ad altre amministrazioni pubbliche, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente titolo, per enti locali si intendono comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane e consorzi dei comuni di bacino montano costituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici locali, o segmenti di essi, con le modalità di cui all'articolo 113, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza e di equa distribuzione. Il gestore di un servizio pubblico locale o di un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie ».

2. L'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 113. — (Forme di gestione). - 1. I servizi pubblici locali, diversi da quelli

indicati nel comma 2, sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

a) con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 114-ter;

b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;

c) a mezzo di istituzione;

d) in economia.

2. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, esclusa quella elettrica, di distribuzione del gas naturale, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea, eccettuati quelli a fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 114-ter. Alla scadenza del periodo di affidamento, la scelta del nuovo gestore avviene mediante gara.

3. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile, fermo restando l'obbligo della separazione gestionale o societaria ove richiesta dalla disciplina relativa al singolo servizio ».

3. Dopo l'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 113-bis. — (Compiti degli enti locali e rapporti con i gestori dei servizi). —

1. Salvo il caso di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 113, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel

rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad assicurare l'accessibilità, la continuità, la qualità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione delle tariffe massime. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.

2. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2 dell'articolo 113 sono regolati da contratti di servizio.

3. E vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al trattamento tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

ART. 113-ter. — (*Gestione e proprietà delle reti*). — 1. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 114-ter, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto articolo 114-ter, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni di accesso alla rete ed il relativo corrispettivo garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.

2. I bandi di gara e i contratti di servizio prevedono che la proprietà delle reti nonché degli impianti e delle altre dotazioni dichiarati reversibili realizzati durante il periodo di affidamento spetta all'ente locale. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti nonché gli altri impianti e dotazioni rientrano in ogni caso nella disponibilità dell'ente locale ai fini del nuovo affidamento.

ART. 113-quater. — (*Durata dell'affidamento*). — 1. Per i servizi pubblici locali

indicati al comma 2 dell'articolo 113, la durata dell'affidamento è fissata: fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento o per il solo smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 113-ter, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 113, la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni ».

4. L'articolo 114 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — (*Società in affidamento diretto e istituzioni*). — 1. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto e alle istituzioni è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse facciano capo.

2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 113, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 31, per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto, è effettuata con procedure a evidenza pubblica, secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai principi di economicità, efficienza e adeguatezza.

3. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 113 è ente strumentale dell'ente locale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio